



**TRIBUNALE DI TIVOLI**  
**Sezione penale**

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DI UDIENZA  
DIBATTIMENTALE**

Il Giudice, dott.ssa Emanuela M. Francini,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. dell'18.3.2020 recante, all'art. 83, "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" (di seguito d.l. 18/2020);

rilevato che:

- (1) ai sensi del comma 1 dell'art. 83 del d.l. 18/2020, «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti [...] penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»;
- (2) ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del d.l. 18/2020 fanno eccezione alla regola del rinvio «procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza [...] »;

rilevato, inoltre, che

- (3) ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 «il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020».
- (4) ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 «La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali i cui termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020»

considerato che i procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale monocratica del giorno 27 aprile 2020 non rientrano tra le ipotesi eccezionali indicate dal comma 3 dell'art. 83 del d.l. 18/2020, **ad eccezione del procedimento**

- **RGDib 502/2020 (RGNR 1185/2020), a carico di imputato sottoposto p.q.c. alla misura cautelare della custodia in carcere;**

considerato che, pertanto, i procedimenti in questione devono essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposte nel corso del dibattimento (*Cass. Sez. 3 n. 17218 del 3.3.2009 Rv 243754*);

ritenuto che la data di rinvio deve essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali che, per gli affari monocratici, vantano una pendenza media di 1200 affari, nonché distinguendo i tempi di trattazione degli affari secondo i criteri di priorità tabellari e perciò **individuando una differente data di rinvio in relazione ai procedimenti sotto elencati**

#### **DISPONE**

l'udienza penale dibattimentale monocratica fissata sul proprio ruolo per il giorno **27 aprile 2020** è rinviata d'ufficio, per gli stessi adempimenti, al giorno **29 aprile 2021**, con gli stessi orari fissati per ciascun processo

#### **AD ECCEZIONE**

- **del proc. RGDIB 1449/2017 (RGNR 5400/2015), che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **16.11.2020 ore 14.30** per gli stessi adempimenti, revocando l'udienza di prosecuzione già fissata per il 22.6.2020;**
- **del proc. RGDib. 643/2020 (RGNR 1945/18), che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **5.11.2020 ore 9.30** per gli stessi adempimenti;**
- **del proc. RGDib. 650/2020 (RGNR 40/2011), che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **5.10.2020 ore 9.30** per gli stessi adempimenti;**

#### **E AD ECCEZIONE**

**dell'ulteriore procedimento sopra indicato, a carico di imputato sottoposto a misura cautelare, con riferimento al quale, in assenza di richieste di trattazione, verrà disposto rinvio d'ufficio con separato decreto.**

In tutti i predetti procedimenti sono sospesi, nei limiti di legge, il corso della prescrizione e, ove applicabili, i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la immediata comunicazione al P.M., al COA e alla Camera Penale di Tivoli.

Tivoli, 23 aprile 2020.

**Il Giudice**

Emanuela M. Francini

